

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, la Regione Carabinieri Campania - Compagnia di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)
Ricorrente: sig.,
Contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA,

Fatto

Il sig....., comproprietario di alcuni fondi rustici iscritti nel catasto terreni del comune di....., essendo venuto a conoscenza che sconosciuti avrebbero presentato domanda per ottenere contributi agricoli, relativi a terreni di cui è comproprietario, ha chiesto con istanza del 4 settembre 2007 all'Agenzia delle Entrate di se il suo nominativo o quello degli altri comproprietari compaiano in eventuali atti (autocertificazioni, contratti etc). Infatti, il ricorrente attraverso la copia dei documenti presentati per ottenere l'erogazione dei contributi, intende conoscere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo degli istanti, nonché gli elementi identificativi degli atti registrati.

In particolare, il sig. ha chiesto di conoscere se esistono contratti di affitto, dichiarazioni, ovvero altre scritture concernenti l'ingresso, la coltivazione o l'uso dei terreni siti nel Comune di, registrati a nome delle persone sotto indicate:

Sig.;

Sig.

Sig.

Sig. ;

Sig.;

Specifica il sig. che con tabella di variazione del..... 2007 sono state aumentate le rendite catastali ed è stata variata la "qualità" catastale dei terreni iscritti nel catasto terreno del Comune di contrada, foglio n., particella n., porzioni e; e che, pertanto, occorre verificare se sconosciuti esercitano senza titolo diritti sui fondi rustici in questione.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 17 settembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti atteso che, trattandosi di procedimenti tributari, il diritto di accesso è escluso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990. Specifica, ancora, l'amministrazione che gli atti o i documenti rilasciati o ricevuti nel corso dei procedimenti tributari sono conservati dagli uffici competenti, non ai fini di una generalizzata consultazione da parte di terzi, ma solo al fine dell'attribuzione di una data certa. Prosegue l'amministrazione affermando di detenerne, pertanto, le copie o gli originali, per la riscossione delle imposte dovute, nonché per l'eventuale rilascio di copie conformi soltanto alle parti presenti negli atti.

Il ricorrente ha, in data 25 settembre 2007, integrato la nota precedente comunicando di non volere copia dei documenti ma di volere conoscere se le persone su indicate sono titolari di contratti di affitto o di comodato, ovvero se sussistano presso l'ufficio autocertificazioni, dichiarazioni, o altre scritture a nome del ricorrente o degli altri comproprietari su indicati.

Avverso il provvedimento di diniego dell'amministrazione del 17 settembre, il sig. ha presentato ricorso, in data 22 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 10 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere negato l'accesso ai documenti in considerazione della genericità dell'istanza, atteso che la medesima non indica in modo puntuale i documenti di cui avere copia.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Stabilisce, infatti, l'art. 25 della legge n. 241 del 1990, che avverso i provvedimenti di diniego delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è possibile presentare ricorso alla scrivente Commissione, entro trenta giorni dalla emanazione del provvedimento stesso, ossia, nel presente ricorso entro il 17 ottobre 2007.

Tuttavia, la Commissione nell'ambito del potere di vigilanza di cui all'art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990, esprime l'avviso che il sig., sia titolare di un interesse personale e concreto ad accedere ai documenti presentati da sconosciuti per ottenere l'erogazione di contributi a favore dei fondi rustici dei quali il ricorrente è comproprietario.

Infatti, i documenti richiesti, sono necessari per conoscere l'identità degli eventuali richiedenti i contributi nonché i contratti gravanti sui fondi in esame, anche al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Infatti, la conoscenza dei documenti comprovanti un eventuale illecito perpetuato ai propri danni consente al ricorrente di curare e difendere i propri interessi ed esercitare ogni eventuale azione in giudizio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)
Ricorrente: sig.ra
Contro

Amministrazione resistente: Ragioneria provinciale dello Stato,

Fatto

La sig.ra.....ha presentato, in data 11 settembre 2007, istanza di accesso alla Ragioneria provinciale dello Stato di, al fine di potere estrarre copia del provvedimento con il quale è stata respinta, per assenza di motivi per procedere, la richiesta della dott.ssa..... di avviare il procedimento disciplinare a carico della ricorrente per assenze per visite specialistiche.

Avverso il silenzio rigetto, la sig.ra ... ha presentato ricorso, in data 9 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Ragioneria provinciale dello Stato di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Riferisce la ricorrente di avere comunicato il presente ricorso alla controinteressata sig.ra.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La sig.ra quale destinataria del provvedimento con il quale l'amministrazione ha respinto la richiesta della dott.ssa, è titolare del diritto di accedere al chiesto documento. Si rileva, inoltre, che correttamente la ricorrente non ha esposto l'interesse sotteso alla richiesta atteso che "Solo in funzione del c.d. accesso esoprocedimentale occorre che si dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, correlato agli atti di cui si chiedi l'esibizione, mentre nell'accesso endoprocedimentale il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 maggio 2007, n. 1263)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Ragioneria provinciale dello Stato di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)
Ricorrente: Fed. Gilda – Unams,
Contro
Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale di

Fatto

La Federazione Gilda degli insegnanti della provincia di ha chiesto, il 6 ottobre 2007, alla Direzione Didattica Statale di, di accedere ai seguenti documenti:
verbale del Consiglio di circolo della seduta di settembre 2007;
verbale del Consiglio di circolo della seduta di giugno 2007;
verbale del collegio dei docenti 3 settembre 2007;
informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006;
organico di fatto a.s. 2007/2008 trasmesso all'USP;
provvedimento di assegnazione alle classi a.s. 2007/2008;
contratto integrativo regionale sulle relazioni sindacali;
elenco dei docenti a tempo determinato con contratto su posto di sostegno a.s. 2007/2008;
elenco dei docenti in utilizzazione nel circolo a.s. 2007/2008.

Specifica l'istante che i documenti sono necessari per supportare il giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori innanzi il Tribunale di

L'amministrazione, con nota del 30 ottobre 2007, ha comunicato all'OO.SS. istante di consentire l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 5, 6, e 8, nonché al decreto C.S.A. prot. n. del 25 luglio 2007 di utilizzazione ed assegnazione provvisorie docenti della scuola dell'infanzia a.s. 2007/2008 ed al decreto C.S.A. prot. n.....del 13 luglio 2007 di utilizzazione ed assegnazione provvisorie docenti della scuola primaria a.s. 2007/2008, nei giorni 31 ottobre oppure 7 novembre, durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di segreteria.

La Direzione Didattica riferisce, poi, che le informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006, punto n. 4 della richiesta, sono già in possesso dell'OO.SS. essendo state consegnate alle R.S.U. nel periodo previsto e di avere predisposto apposito documento con l'indicazione dei docenti a tempo determinato con contratto su posto di sostegno a.s. 2007/2008, di cui al punto n. 9 della richiesta. Infine, specifica l'amministrazione, che non esiste una tabella orario dei docenti di scuola primaria di cui al punto n. 7 dell'istanza, e che, pertanto, tale richiesta non può essere soddisfatta.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso alle informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006, ed avendo assegnato un termine inferiore a quindici giorni per potere ottenere copia dei documenti, il segretario provinciale della Federazione Gilda Unams di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'OO.SS. ricorrente, quale rappresentante territoriale dell'organizzazione sindacale di categoria firmataria del C.C.N.L. 2002-2005 e 2006-2009, ai sensi dell'art. 7 del contratto stesso, è componente, insieme alle R.S.U., della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del comparto scuola, alla OO.SS. ricorrente è data informazione preventiva delle seguenti materie:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare anche alla OO.SS. ricorrente quale componente della delegazione trattante le informazioni richieste.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Direzione Didattica Statale di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

Ricorso n. 28)
Ricorrente: sig.....
Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza

Fatto

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";

il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR Calabria avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;

copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica nn. del 2004 e del 2006;

copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

Diritto

Il sig. ha presentato istanza di accesso a documenti identificati, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'amministrazione al Comitato di verifica per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", nonché il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Il ricorso avverso il provvedimento di diniego di tale ultimo documento, avendone l'amministrazione dichiarato l'inesistenza, è infondato.

Con riferimento all'istanza di accesso alla richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, la Commissione esprime l'avviso che l'amministrazione avrebbe dovuto concedere l'accesso al documento puntualmente individuato dal ricorrente, e non ad altro documento eventualmente corrispondente a quello richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 29)

Ricorrente: sig., rappresentato e difeso dall'avv....., ed elettivamente domiciliato presso lo studio

Contro

Amministrazione resistente: Questura della Provincia di

Fatto

Il sig., ha presentato, in data 24 agosto 2007, alla Questura di ...ed all'Ufficio Territoriale del Governo diistanza di accesso ai documenti amministrativi citati nel documento del 31 gennaio 2006, redatto dalla questura di Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione, ed in particolare ai documenti aventi ad oggetto le seguenti comunicazioni rese dall'Autorità di Polizia:

“18 luglio 1968 querelato da tale sig...., nato a.....il, per i reati di ingiurie, percosse e lesioni (nella circostanza specifica, il sig., con il titolare di un'autorimessa, dopo averlo insultato e minacciato, lo aggrediva, graffiandolo al viso ed al collo e lo colpiva con un calcio alla gamba, tanto da procurargli lesioni guaribili in 10 giorni. Il sig., sentito in merito, a sua volta presentava controquerela per minacce ed ingiurie”;

“29 novembre 1981, atti relativi ad una denuncia a suo carico”;

24 aprile 1982 da un'informativa del Commissariato postale di ... il sig.....figura di essere sospettato di essere coinvolto nell'omicidio di un cittadino colombiano, rinvenuto cadavere nel Comune di (telefonata anonima di una prostituta la quale riferiva agli inquirenti che se volevano sapere qualcosa in merito all'omicidio dovevano rivolgersi al sig..... Effettuato un sopralluogo presso l'abitazione del sig....., si appurava che da quel posto partiva una strada secondaria che giungeva proprio nel luogo ove era stato rinvenuto il cadavere. Inoltre, il sig....., risultava titolare di porto d'armi ed in possesso di armi. Contattate fonti confidenziali si apprendeva che il colombiano ucciso era coinvolto in un traffico di droga e che effettivamente il sig..... poteva saperne qualcosa).

Riferisce il ricorrente che il documento del 31 gennaio 2007, era stato prodotto dal Ministero dell'Interno nel procedimento, svolgentesi innanzi al TAR, con il quale era stato impugnato il provvedimento n.....del del Ministero dell'Interno.

Mediante tale provvedimento era stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig.avverso il provvedimento n. del, con il quale la Prefettura di aveva disposto nei confronti dell'odierno ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo detenute.

L'amministrazione, con nota del 5 settembre 2007, ha respinto l'istanza di accesso atteso che i documenti richiesti sono inaccessibili per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero, ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.M. n. 415 del 1994.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del 5 settembre 2007 il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

Ai sensi del d.P.R. n. 184, del 2006, art. 12, comma 2, il ricorso innanzi la scrivente Commissione è presentato entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o

dalla formazione del silenzio rigetto, pertanto, l'odierno ricorso doveva essere inviato a codesta Commissione entro il 5 ottobre, e non in data 12 novembre.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 30)
Ricorrente: sig.ra...
Contro

Amministrazione resistente: Unione italiana delle camere di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura – Unioncamere,

Fatto

La sig. dichiarata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale (G.U. IV Serie speciale n.del 2003), ha chiesto, in data 30 ottobre 2007, all'Unioncamere di accedere ai seguenti documenti: programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al periodo 2003 – 2005 deliberata dall'ente ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e piano occupazionale per l'anno 2005;

delibera n. approvata dal comitato di presidenza dell'Unioncamere il 27 luglio 2005, avente ad oggetto provvedimenti in materia di personale e struttura organizzativa, ossia accordi sindacali integrativi e reclutamento di personale dall'esterno;

delibera n. approvata dal Consiglio di Presidenza Unioncamere il 5 ottobre 2005 avente ad oggetto: provvedimenti in materia di personale e struttura organizzativa, seguito della delibera n. del 27 luglio 2007;

successive delibere del Comitato di Presidenza e determine del Segretario generale in materia di reclutamento del personale esterno e di sviluppo professionale del personale interno, anche con riferimento allo scorrimento delle graduatorie vigenti;

bandi di selezione, approvazione graduatorie e determine di assunzione relativi alle progressioni per il II livello del personale interno, facenti parte della selezione per lo sviluppo professionale verticale pubblicata con avviso nell'albo dell'Ente in data 27 marzo 2006;

programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al periodo 2006-2008, deliberata dall'ente ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e piani occupazionali per gli anni 2006 e 2007;

pianta organica dell'ente.

Specifica la ricorrente che sul sito internet di un sindacato è stato pubblicato il testo integrale della delibera n. del 2005, nella quale è stabilito che il "Comitato di Presidenza ha approvato il fabbisogno di 11 unità da assumere dall'esterno, di incaricare il Segretario generale di predisporre e sottoporre al Comitato un piano dettagliato con l'individuazione del numero e delle posizioni da coprirespecificando le modalità (nuovi concorsi, progressioni interne, ricorso alle graduatorie vigenti, mobilità) con le quali si intende procedere alla copertura e la relativa tempistica". Prosegue la ricorrente affermando di essere venuta a conoscenza dal personale dell'ente che le due vincitrici del concorso sono state assunte nel luglio 2005 e che, nel marzo 2006, l'Unioncamere ha effettuato, tramite avviso affisso nell'albo dell'ente, una selezione per sviluppo professionale verticale di 9 posizioni, per complessivi 11 posti.

L'istanza, motiva l'istante, è dunque volta a verificare che i provvedimenti adottati dall'ente rispettino la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e selezioni riservate al personale interno.

L'amministrazione, con nota del 23 novembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti richiesti atteso l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica

Amministrazione e, in particolare, alla legittimità ed all'efficienza dell'azione amministrativa dell'ente. Avverso il provvedimento di diniego del 23 novembre 2007 la sig.ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Si ricorda che la sig.raaveva già presentato istanza di accesso all'Unioncamere, in data 31 maggio 2007 avente ad oggetto i seguenti documenti:

pareri della Funzione pubblica richiesti da Unioncamere riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle progressioni verticali per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007.

Scopo della richiesta è verificare il rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi esterni, atteso che l'ente ha indetto, nel marzo 2006, una selezione riservata al personale esterno riguardante anche il II livello;

parere della Funzione pubblica richiesto da Unioncamere riguardo alla proroga dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 296 del 2006.

Nonché in data 24 luglio 2007, avente ad oggetto i documenti di seguito indicati e richiamati nei documenti richiesti il 31 maggio 2007 di cui la ricorrente aveva avuto visione:

nota di Unioncamere n. del 22 gennaio 2004 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel 2003 preso l'ente stesso;

nota di Unioncamere n. del 22 febbraio 2005 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel 2004 preso l'ente stesso.

A seguito dell'emanazione del provvedimento di diniego del 9 agosto 2007, la ricorrente aveva presentato ricorso, con esito positivo, alla scrivente Commissione senza, tuttavia ottenere i documenti richiesti atteso che l'ente con provvedimento del 26 novembre 2007, ha confermato il precedente diniego.

L'amministrazione, con nota del 10 dicembre, dopo avere descritto la vicenda alla base del presente ricorso, ha ribadito la carenza di interesse della sig.ra e l'insussistenza della correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse vantato.

Diritto

Con l'istanza di accesso del 30 ottobre la ricorrente intende verificare se i provvedimenti adottati dall'ente rispettino la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e selezioni riservate al personale interno.

Ritiene la scrivente Commissione che la ricorrente, quale concorrente risultata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale, al fine di tutelare la propria posizione, sia titolare di un interesse a verificare l'operato dell'ente.

In altri termini, la ricorrente è titolare di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti..

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 31)

Ricorrente: sig....

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Lazio – Relazioni con il Pubblico e Regione
Carabinieri Veneto – Nucleo Relazioni con il pubblico,

Fatto

Il sig. ha chiesto, il 5 novembre 2007, all'ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della regione Lazio, copia degli atti d'indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. del novembre 2000. In particolare, il sig. ha chiesto:

di conoscere le modalità attraverso le quali è stato acquisito l'elenco delle lettere di vettura della società s.a.s. dal corriere ed i relativi verbali, ovvero di ottenere copia del contratto tra corriere ed s.a.s. e le relative copie delle fatture di vendita;

di accedere agli atti di polizia giudiziaria ed alla corrispondenza del fascicolo n. del novembre 2000, le attività Unac e Unarma scambiati tra il Comando provinciale di Roma ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

copia dell'ordine di servizio e delle domande poste ai destinatari delle lettere di vettura fornite dal corriere...

Specifica il ricorrente che le notizie e i documenti richiesti sono necessari per difendere innanzi al Tribunale di i propri diritti.

L'amministrazione con nota del 7 novembre 2007 ha negato il chiesto accesso comunicando l'irregolarità dell'istanza, atteso che la medesima doveva essere presentata dal difensore.

Il sig., il 5 novembre 2007, ha chiesto anche alla Regione Carabinieri Veneto – Nucleo Relazioni con il Pubblico di avere copia degli atti d'indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento del novembre, nonché:

copia delle acquisizioni effettuate dal maresciallo e del verbale nel quale sono state riportate le modalità attraverso le quali i documenti sono stati acquisiti;

copia conforme delle lettere di vettura fornite dal corriere ;

gli atti del fascicolo e gli ordini di servizio, l'elenco dei numeri di lettera di vettura da acquisire, le domanda da formulare ai destinatari delle spedizioni con l'indicazione del nominativo del relatore;

il documento comprovante che la rivista ufficiale stampata dai Carabinieri è la testata denominata "Il Carabiniere" edito dalla fondazione ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri;

i successivi atti inviati alle varie stazioni dei Carabinieri.

Afferma il sig. che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti innanzi al Tribunale di

L'amministrazione il 21 novembre 2007 ha comunicato all'istante l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile e il termine di conclusione del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto del Comando Regione Carabinieri Lazio il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame la richiesta di accesso è stata presentata in data 5 novembre 2007, mentre il ricorso alla scrivente Commissione è stato inviato in data 3 dicembre 2007, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto (art. 25 legge n. 241 del 1990).

PQM

La scrivente Commissione invita i Carabinieri della Regione Lazio – Relazioni con il Pubblico a far conoscere se è stato emanato un provvedimento entro il termine di trenta giorni.

I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 32)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Comune di....

Fatto

La signora, consigliere comunale di minoranza del Comune di, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, avverso il diniego opposto dallo stesso Comune alla sua richiesta di accesso, mediante visione, dei documenti relativi ai verbali del comitato di redazione del periodico comunale "..... informa" dalla data di insediamento dell'amministrazione comunale (giugno 2004) sino all'ultimo verbale dell'ottobre 2007.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di, non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE